

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 180 del 13 novembre 2009 – Destinazione delle aree a terra e a mare, nonche' disciplina delle attivita' e degli usi nel bacino del porto di Marina di Casano, Comune di Piano di Sorrento**

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul cor-

retto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

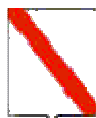
CONSIDERATO INOLTRE

- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. 106 del 10/07/2009 (BURC n. 47 del 27/07/2009) è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Piano di Sorrento, con cui sono stati individuati i confini del bacino del porto di Marina di Cassano ubicato nel Comune di Piano di Sorrento;
- che parallelamente è stato avviato l'iter istruttorio per la predisposizione di un provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento;
- che è stata garantita la partecipazione dei soggetti privati portatori di interesse, concessionari preesistenti, ceti pescherecci ed associazioni sindacali e di categoria, come da corrispondenza agli atti del Settore, nonché mediante pubblicazione della bozza di grafica del provvedimento presso la pagina web del Settore;
- che come risulta dalla copiosa corrispondenza e dai verbali di incontro del 10/11/2009, 29/10/2009, 28/05/2009, 30/04/2009 e 23/04/2009 agli atti del Settore, con il contributo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, l'Ufficio locale marittimo di Piano di Sorrento, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Piano di Sorrento è stato predisposto definito il contenuto del provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento.

DECRETA

1. È approvato l'allegato provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento.
2. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, all'Ufficio locale marittimo di Piano di Sorrento e al Comune di Piano di Sorrento per il prosieguo di competenza.
3. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del bacino del porto di Marina di Cassano, sito nel Comune di Piano di Sorrento (d'ora innanzi, Porto) è quello individuato nell'accordo del 09/07/2009, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 106 del 10/07/2009 (BURC n. 47 del 27/07/2009).
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sottoflutto, banchina di riva, arenile, molo di sopraflutto

1. Il molo di sottoflutto, nella parte banchinata ed i prospicienti specchi acquei, evidenziati in verde nella planimetria, sono destinati all'attività di ormeggio di unità da diporto in forma stanziale e in transito, mediante installazione di pontili galleggianti.
2. Il molo di sottoflutto, nella parte non banchinata, evidenziata in giallo nella planimetria, è destinato all'attività di solarium, mediante installazione di idonee strutture ricettive.
3. La banchina di riva ed il prospiciente specchio acqueo, evidenziati in verde nella planimetria, sono destinati all'attività di ormeggio di unità da diporto in forma stanziale e in transito, mediante installazione di pontili galleggianti.
4. Il successivo arenile, evidenziato in grigio nella planimetria, oggetto di un intervento di riqualificazione ad opera del Comune di Piano di Sorrento, a partire dal 2010 avrà le seguenti destinazioni: tiro a secco delle unità da pesca; scalo di alaggio; area tecnica a servizio dello scalo; area per la sosta di piccole unità navali dei pensionati residenti; pubblica fruizione, anche mediante installazione di idonee strutture ricettive.
5. Nelle more della realizzazione dell'intervento di cui al comma 4, la parte di arenile ubicata tra il molo di sopraflutto ed il pontile posto sull'arenile stesso è utilizzata per attività di varo ed alaggio delle unità da pesca e da diporto, nonché per il tiro a secco delle unità da pesca, previa ordinanza dell'Autorità marittima, che ne regola modalità, tempi e tariffe.
6. Lo specchio acqueo ubicato al centro del bacino portuale ad almeno 20 metri dalla battigia, evidenziato in blu nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca, previa ordinanza dell'Autorità marittima, che ne regola modalità, tempi e tariffe.
7. Lo specchio acqueo ubicato al centro del bacino portuale ad almeno 20 metri dalla battigia, e adiacente a quello del comma 6, evidenziato in verde nella planimetria, è destinato all'attività di ormeggio di unità da diporto in forma stanziale e in transito, mediante installazione di pontili galleggianti.
8. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto della lunghezza di 20 metri circa, a partire dalla fine dell'arenile, evidenziato in arancione nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
9. Il tratto di banchina della lunghezza di 70 metri circa, successivo a quello indicato al comma 8, evidenziato in marrone nella planimetria, è destinato alla sosta delle unità da pesca per il

tempo necessario allo sbarco dei prodotti del pescato e allo svolgimento delle operazioni connesse all'attività della pesca.

10. Il tratto di banchina della lunghezza di 10 metri circa, successivo a quello indicato al comma 9, evidenziato in grigio nella planimetria, deve essere lasciato libero da qualsiasi occupazione o ormeggio, nelle more della disciplina delle modalità di utilizzo del distributore di carburante.
11. Il tratto di banchina della lunghezza di 20 metri circa, successivo a quello indicato al comma 10, evidenziato in viola nella planimetria, è destinato all'attività di rifornimento carburante.
12. Il tratto di banchina della lunghezza di 20 metri circa, successivo a quello indicato al comma 11, evidenziato in grigio nella planimetria, deve essere lasciato libero da qualsiasi occupazione o ormeggio, nelle more della disciplina delle modalità di utilizzo del distributore di carburante, nonché della verifica della funzionalità del pontile di attracco dei mezzi di collegamento, di cui al comma 13.
13. Il tratto di banchina successivo a quello indicato al comma 12, comprensivo del martello a sbalzo, evidenziato in azzurro, della lunghezza di 40 metri circa, è destinato ai collegamenti marittimi.
14. L'utilizzo dei locali posti sul molo di sopraflutto deve essere conforme alla destinazione dei fondi POR Campania 2000-2006.

Art. 3

Attività nel porto di Marina di Cassano

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Autorità marittima, previa adozione di apposito provvedimento da parte della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La d.i.a., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.

2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili e l'arenile, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto

